



Assegno divorzio e nuova relazione: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 10/05/2019

Nuova relazione; assegno divorzile; convivenza e coabitazione; nuova famiglia; revoca dell'assegno di divorzio; nascita di un figlio dalla nuova relazione; dovere di solidarietà, violazione degli obblighi di assistenza.



Se l'ex moglie ha una **nuova relazione** è revocato il mantenimento? Che succede se l'ex coniuge ha figli da una nuova relazione? In quali casi viene revocato l'**assegno di divorzio**? L'assegno divorzile è revocato anche se la nuova relazione dell'ex coniuge corrisponde ad un legame di fatto.

Revoca dell'assegno divorzile

Ove il **coniuge divorziato** instauri una **nuova famiglia**, ancorché di fatto, viene definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Tribunale Ancona sez. I, 21/05/2018

Nuova relazione senza convivenza

Qualora, in sede di **divorzio**, emerga che il coniuge resistente abbia intrapreso una nuova relazione, anche se la stessa non abbia comportato la **stabile convivenza** con il **nuovo partner** e si sia, in una fase successiva, conclusa, deve rilevarsi il venir meno del presupposto necessario per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, posto che la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una **scelta di vita** esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della **cessazione del rapporto**.

Tribunale Como, 12/04/2018

Nuova convivenza stabile: assegno divorzile non dovuto

L'instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi comporta il venir meno dell'obbligo di versare l'assegno di divorzio, di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970, per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio.

[Cassazione civile sez. VI, 22/05/2017, n.12879](#)

Nuova relazione e figli

Se è vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un **nuovo nucleo familiare** l'effetto di determinare una riduzione degli **oneri di**



mantenimento dei figli nati da un precedente **matrimonio**, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla **modifica delle condizioni** stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al **mantenimento dei figli**.

[Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, n.14175](#)

Nascita di un figlio e violazione degli obblighi di assistenza familiare

Integra il reato di violazione degli **obblighi di assistenza familiare** se sono accertati in dibattimento sia lo stato di bisogno della persona offesa sia la capacità economica del soggetto obbligato.

(Nel caso di specie, si trattava di un **marito separato** che aveva versato l'assegno di mantenimento all'ex moglie di Euro 250,00 non contribuendo più al momento della **nascita di un figlio** da una nuova relazione; versando la ex moglie in **stato di bisogno** poiché percepiva unicamente una pensione di invalidità, insufficiente a consentirle di far fronte alle esigenze primarie).

Tribunale La Spezia, 04/02/2015, n.70

Nascita di un figlio e richiesta di riduzione dell'assegno

Per quanto concerne la nascita di un figlio da una **nuova relazione sentimentale**, va rilevato che il **coniuge separato** avente diritto, per il mantenimento della prole, ad un assegno a carico del partner, non può - allegando che la seconda nascita è il frutto di una libera scelta volontaria - opporsi qualora quest'ultimo abbia instaurato un **nuovo rapporto** allietato da prole e chiedi una congrua **riduzione dell'assegno** da lui dovuto per la prole nata dalla prima unione, dando la prova che le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non hanno registrato alcun incremento.

Del resto, al fine di determinare l'**ammontare dell'assegno** di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio, il giudice non può trascurare di considerare, nel valutare la capacità patrimoniale del genitore, anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio.



Tribunale Torre Annunziata sez. I, 08/01/2014, n.157

Cessazione della solidarietà fra ex coniugi

L'instaurazione di una **convivenza stabile** e caratterizzata dalla **relazione affettiva** fra i **conviventi** comporta il venir meno dell'obbligo di versare l'**assegno di divorzio**, di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970, per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti fra gli **ex coniugi** dopo il divorzio.

[Cassazione civile sez. VI, 22/05/2017, n.12879](#)

Nuova famiglia e assegno divorzile

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2466

Determinazione dell'assegno divorzile

In tema di determinazione dell'**assegno divorzile**, deve potersi ritenere sussistente la esistenza di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato a **fini fiscali** dall'imprenditore, in ragione dal tenore di vita tenuto dallo stesso e dalla decisiva circostanza che l'uomo aveva continuato a corrispondere lo stesso **contributo** complessivo mensile alla moglie e alle figlie nonostante la nascita di una nuova figlia da altra relazione.

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2015, n.17738

Modifica dell'assegno

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di **carattere patrimoniale** in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate



e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.

Da tanto consegue che l'**ex coniuge**, tenuto, in forza della **sentenza di divorzio**, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la **modifica** dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2013, n.17618

Nuova relazione familiare con coabitazione e convivenza

Il **coniuge** tenuto a **versare un assegno** di mantenimento in favore dell'altro, ha diritto alla riduzione o soppressione del suddetto onere ove il beneficiario dell'obbligazione alimentare stabilisca una nuova relazione familiare con **coabitazione** e **convivenza** atteso che, secondo fatti notori e massime di comune esperienza, la **disgregazione della famiglia** comporta un impoverimento per il coniuge che resta solo mentre una **nuova unità familiare** provoca un arricchimento, ad esempio per le spese dei costi fissi (casa, alimentazione, utenze).

Tribunale Varese sez. I, 26/11/2010

Convivenza con il nuovo compagno e spese del menage familiare

In tema di **separazione dei coniugi**, in materia di **assegno separativo** si applica quanto disposto per l'assegno divorzile e cioè il **diritto dell'ex coniuge** di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.



Vale però anche in caso di separazione il principio secondo cui bisogna tenere conto del caso in cui l'ex coniuge che intenda ricevere l'assegno separativo conviva con un nuovo compagno condividendo stabilmente con lui la vita e le spese di menage familiare: ebbene, in primo luogo la stabile convivenza more uxorio consente presumibilmente, sul piano delle economie di scala che una convivenza implica, un miglioramento dello **standard di vita**; inoltre la nuova famiglia di fatto rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Tribunale Roma sez. I, 06/06/2017, n.11463

Note:

Autore immagine: assegno di divorzio di [Pixel-Shot](#)